



Sent. n. 122/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37864** del registro di segreteria, sul
ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxxx, nato a xxxxx (xx) il xxxxxx (xxxxxx) e ivi residente in xxxx n. xx,
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana
(LDGPNG65A09A149A) e presso il suo studio in Bari alla via Giovan Battista
Trevisani n. 106 elettivamente domiciliato (domicilio digitale:
ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it);

contro:

Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della
leva (Previmil), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i
cui Uffici in Bari alla via Melo 97 è domiciliata (domicilio digitale:
ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it);

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De
Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108

	(domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi, alla pubblica udienza del 13.5.2026, l'Avv. Marco Doria, presente in	
	sostituzione dell'Avv. Ladogana, per il ricorrente e l'Avv. De Leonardis per	
	l'INPS; nessuno comparso per il Ministero della Difesa.	
	Ritenuto e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – Con ricorso depositato il xxxx, il sig. xxxxx, sottufficiale xxxxxx in	
	congedo, premesso:	
	- di aver presentato in data xxxxx alla propria Amministrazione istanza di	
	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità « <i>Gonalgia</i>	
	<i>bilaterale da condropatia femoro – rotulea persistente in gonartrosi</i>	
	<i>degenerativa</i> » (più brevemente: « <i>Condropatia Femoro rotulea in gonartrosi</i>	
	<i>bilaterale</i> »);	
	- di avere, in data xxxxx, presentato domanda di pensione privilegiata;	
	- che con verbale xxx n. xxx. del xxxxx la Commissione medica ospedaliera	
	(CMO) distaccata di xxxxx ascriveva la suddetta infermità alla 8^ Categoria	
	della Tab. A) a vita;	
	- che con decreto n. xxxx del xxxx la Direzione Previmil del Ministero della	
	Difesa ha ritenuto – in conformità al parere n. xxxxx reso dal Comitato di	
	verifica per le cause di servizio (CVCS) nell'adunanza n.xxxx del xxxx – che	
	la citata infermità non possa essere riconosciuta dipendente da causa di	
	servizio;	
	- che il parere e il pedissequo decreto ministeriale risulterebbero generici, non	
	motivati, carenti di istruttoria e non supportati da indagini specifiche sulle	
	2	

mansioni svolte (dal xxxx componente della Banda Musicale xxxxxx), oltre
che contraddittori e illogici poiché in contrasto con il Rapporto informativo
dell'xxxxxx;

ha chiesto a questa Corte di: *i)* accertare e dichiarare la dipendenza da fatti di servizio della citata infermità ai fini della pensione privilegiata ordinaria; *ii)* in via istruttoria, disporre CTU per valutare la sussistenza del nesso causale e/o concausale tra il servizio svolto e l'infermità sofferta.

2. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxx con
cui ha chiesto di:

- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 133, comma 1, lett. i), del d.lgs. 2.7.2010, 104, relativamente a ogni pretesa diversa dal trattamento pensionistico di privilegio, anche per il militare in congedo;

- disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e, contestualmente, ordinare la sua estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva;

- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi ivi
dettagliatamente indicati.

3. – Con ordinanza n. 101 del 28.11.2025, resa all’esito dell’udienza del 27.11.2025, sono stati disposti l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS e il rinvio della causa all’udienza del 13.5.2026.

4. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxx, con cui ha chiesto di: *i)* in via preliminare, accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva; *ii)* in mancanza, nel merito, rigettare ogni domanda che

	possa ritenersi avanzata nei confronti dell'INPS, in quanto infondata in fatto e	
	diritto; <i>iii</i>) in ogni caso, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al	
	conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata	
	dichiarare prescritte le pretese differenze sui ratei di pensione maturati,	
	eventualmente dovuti, e non riscossi, relative al periodo precedente il	
	quinquennio antecedente una valida costituzione in mora se ritenuta	
	sussistente.	
	5. – All'udienza del 13.5.2026 la difesa del ricorrente ha insistito nelle	
	conclusioni rassegnate, tra cui la nomina di un CTU. La difesa dell'INPS si è	
	riportata.	
	6. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	7. – In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di difetto di	
	giurisdizione sollevata dal Ministero della Difesa; invero, l'odierno ricorso ha	
	a oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del	
	trattamento pensionistico di privilegio (ambito la cui cognizione appartiene	
	certamente al giudice contabile) e non benefici attinenti al rapporto di lavoro.	
	8. – Ancora in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di difetto	
	di legittimazione sollevate dalle difese delle amministrazioni resistenti.	
	Quanto al Ministero della Difesa, il ricorrente si duole di un atto (il decreto	
	n. xxx del xxxxxx) emesso dal ridetto dicastero e direttamente lesivo del suo	
	interesse a conseguire l'auspicato trattamento pensionistico privilegiato, nella	
	misura in cui – sulla base del parere negativo reso dalla CVCS – ha negato la	
	dipendenza da causa di servizio dell'infermità in precedenza meglio indicata.	
	Quanto all'INPS, il ricorrente è cessato dal servizio nel xxxxx (essendo stato	
	4	

	giudicato, con verbale xxx n. xxxxx della CMO di xxxx del xxxxx,	
	permanentemente non idoneo al s.m.i., idoneo alla riserva nonché idoneo al	
	transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della	
	Difesa) e, dunque, in epoca successiva al 2010, anno del passaggio delle	
	competenze in materia di liquidazione del trattamento pensionistico all'allora	
	INPDAP (poi confluito nell'INPS ex d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito, con	
	modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214).	
	9. – Tanto precisato, il ricorso non merita accoglimento.	
	10. – Ai sensi degli artt. 6, 11 e 14 del d.P.R. 29.10.2001, n. 461,	
	le Commissioni mediche ospedaliere si pronunciano in merito alla diagnosi	
	dell'infermità o lesione, ove possibile comprensiva anche dell'esplicazione	
	eziopatogenica, nonché in ordine al momento della conoscibilità delle	
	patologie e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica e sensoriale e	
	sull'idoneità al servizio; spetta invece in via esclusiva	
	al Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero	
	dell'economia e delle finanze accertare la riconducibilità ad attività lavorativa	
	delle cause produttrici di infermità e lesione in relazione ai fatti di servizio e al	
	rapporto causale o concausale determinante tra i fatti medesimi e l'infermità o	
	lesione oggetto di accertamento (cfr., <i>ex multis</i> , Cons. Stato, Sez. II, sent.	
	7.4.2026, n. 2754).	
	10.1 – Come di recente affermato dal giudice amministrativo, <i>«per costante</i>	
	<i>giurisprudenza di questo Consiglio di Stato da cui il Collegio non intende</i>	
	<i>discostarsi:</i>	
	<i>a) il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica,</i>	
	<i>sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione,</i>	
	5	

travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali

(Cons. Stato, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 1476 e 8 febbraio 2024, n. 1301; sez.

IV, 2 dicembre 2019, n. 8226, 28 ottobre 2019, n. 7336, 29 maggio 2018, n.

3186, 6 febbraio 2017, n. 493, 26 luglio 2016, n. 3383, 6 dicembre 2013, n.

5818 e 16 maggio 2011, n. 2959; sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889);

b) il giudizio espresso dal Comitato costituisce espressione di una

valutazione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale

solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e

violazione delle regole procedurali; gli accertamenti sulla dipendenza di una

patologia da causa di servizio rientrano, infatti, nella discrezionalità tecnica

del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra

l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente,

basata su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è

sindacabile in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del

procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della

motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il

travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata

considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione

finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle

valutazioni medico-legali dell'amministrazione; si tratta di un limite che

consente al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e

sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera

esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni

che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità

tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla

riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la patologia medesima. Pertanto, il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica si impone all'amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedurali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere. In sostanza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l'amministrazione pubblica è tenuta a motivare in maniera particolareggiata la sua decisione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell'organo medico-legale (Cons. Stato, sez. II, 13 aprile 2023, n. 3740, 22 luglio 2022 n. 6456, 23 marzo 2022, n. 2096 e 8 gennaio 2021, n. 300);

e) per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato sia da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio; di conseguenza la prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può quindi ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l'infermità medesima sia stata prodotta

in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2022, n. 4009 e 22 luglio 2022 n. 6456)» (Cons. Stato, Sez. II, sent. 30.12.2025, n. 10397).

10.2 – Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio occorre quindi allegare e documentare *«specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità»* (Cons. Stato, Sez. II, sent. 24.3.2025, n. 2431).

In altri e conclusivi termini, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può da sola essere considerata anche quale mera concausa dell'evento, ove non venga in rilievo quel *surplus* di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso.

	10.3 – Nel caso in esame il ricorrente, già appartenente alla xxxxxx, non ha	
	fornito alcun elemento nel senso appena precisato, essendosi limitato a riferire	
	in modo generico:	
	- di essere stato impiegato come musicante (xxxxx) dal xxxx «senza	
	<i>soluzione di continuità per oltre 32 anni, fino al congedo per inabilità, anche</i>	
	<i>per la persistenza di tale patologia, avvenuto in data xxxxx»;</i>	
	- che lo svolgimento di quest’attività per oltre trent’anni sarebbe avvenuta	
	con esposizione a « <i>continui microtraumatismi delle articolazioni ossee e dei</i>	
	<i>tessuti intervertebrali ed articolari, dovendo al contempo suonare e marciare,</i>	
	<i>spesso su terreni non piani» nonché a «posture incongrue e per lunghi periodi</i>	
	<i>a stazionamenti eretti che hanno influito sotto un profilo quanto meno</i>	
	<i>concausale, efficiente e determinante e ripetuto nel tempo, all’insorgenza della</i>	
	<i>citata malattia “professionale” comune a tutti quei militari che vengono</i>	
	<i>impiegati con identiche mansioni e tutte riconducibili al servizio svolto».</i>	
	Tali affermazioni, non corredate di referti medici, non appaiono suffragate dal	
	Rapporto informativo dell’xxxxx, il quale si limita a riportare che, dal xxxx al	
	xxxxx(anno del congedo), il ricorrente – quale « <i>addetto alla banda</i>	
	<i>dipartimentale», «addetto fanfara dipartimentale» o «addetto nucleo presidio</i>	
	<i>sezione cerimoniale» – «svolgeva il compito di musicante».</i>	
	D’altro canto, anche l’indicazione di « <i>Ore annuali medie di straordinario: n°</i>	
	<i>120»</i> , contenuta nello stesso Rapporto, non è di per sé rivelatrice di circostanze	
	e/o condizioni lavorative eccezionali, suscettibili di configurarsi quali fattori	
	causali e/o concausali dell’affezione per cui è causa.	
	Sicché appare del tutto apodittica l’affermazione del ricorrente secondo cui il	
	congedo per inabilità sia intervenuto nel luglio xxxxxx « <i>anche per la</i>	

persistenza di tale patologia» (i.e. Condropatia Femoro rotulea in gonartrosi bilaterale).

Infine, a non diverse conclusioni conduce la sentenza di questa Sezione n. 342 del 16.11.2023 (richiamata nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio), che ha accolto analogo ricorso limitatamente a una patologia («*Tenosinovite bilaterale di spalla con lesioni muscolari parziali bilaterali*») e rigettandolo in relazione alle restanti, parimenti invocate come dipendenti da causa di servizio (tra cui la «*Condropatia femoro rotulea e meniscosi bilaterale*»).

10.4 – Di contro, il parere del CVCS ha escluso che la «*Condropatia Femoro rotulea in gonartrosi bilaterale*» possa dirsi dipendente da fatti di servizio, «*trattandosi di patologia degenerativa dovuta a displasie del ginocchio (valgismo, varismo, displasie della rotula) o delle articolazioni limitrofe, che determinano uno squilibrio statico responsabile della maggior usura della componente cartilaginea. Su tali malformazioni costituzionali, che influiscono sulla postura, nessun ruolo, neppure sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante, può avere svolto il servizio prestato, secondo le modalità risultanti agli atti, nel determinare una più rapida evoluzione del processo degenerativo*».

Anche alla luce delle richiamate risultanze del Rapporto informativo, prive – come in precedenza visto – di qualsivoglia riferimento a «*particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità*», le valutazioni espresse dal CVCS appaiono sorrette da un congruo apparato motivazionale e immuni da vizi logici, connotandosi per una convincente valenza esplicativa rispetto alle cause dell'insorgenza della patologia sofferta dall'odierno ricorrente.

	11. – In conclusione, per le ragioni innanzi indicate, il ricorso deve essere	
	respinto.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37864 , lo respinge.	
	Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'INPS e	
	del Ministero della Difesa, liquidate equitativamente nell'importo cadauno di	
	€ 300,00 (trecento/00), oltre oneri e accessori come per legge.	
	Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.	
	Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 13.5.2026.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	Depositata il 29.5.2026 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	(Franca Maria Alfarano)	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Il Giudice	
	12	

